

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2283 del 18/05/2020
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA SAVI ITALO S.R.L. ATTIVITÀ DI SPREMITURA SEMI PER LA PRODUZIONE DI OLIO, ESSICCAZIONE E MOVIMENTAZIONE SEMI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC) VIA SAN PROTASO N.171
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2343 del 18/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – DITTA SAVI ITALO S.R.L.
ATTIVITÀ DI SPREMITURA SEMI PER LA PRODUZIONE DI OLIO, ESSICCAZIONE E MOVIMENTAZIONE SEMI SVOLTA NELLO
STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC) VIA SAN PROTASO N. 171

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.*";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1919 del 18.4.2018, la S.A.C. dell'Arpa di Piacenza ha adottato, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta SAVI ITALO S.R.L. (C.F. 01304810334) per l'attività di "spremitura semi per la produzione di olio" svolta nello stabilimento sito in Fiorenzuola d'Arda, Via San Protaso n. 171, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 5 scarichi (**S1** ed **S2** di acque di prima pioggia - **S3**, **S4** ed **S5** di acque reflue domestiche);

- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 107876 del 9.7.2019 è stata trasmessa dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda l'istanza della ditta SAVI ITALO S.R.L. (C.F. 01304810334) per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Via San Protaso n. 171;
- i titoli ambientali oggetto dell'istanza di AUA sono i seguenti:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., derivanti dalla modifica dello stabilimento per l'attività di "spremitura semi per produzione olio, essiccazione e movimentazione semi";
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 5 scarichi (**S1 ed S2** di acque di prima pioggia - **S3, S4 ed S5** di acque reflue domestiche) rispetto alla quale viene dichiarato che trattasi di proseguimento senza modifica;
- con nota prot. n. 117754 del 26.7.2019, il SAC dell'Arpae di Piacenza ha richiesto la documentazione integrativa in sede di verifica di correttezza formale;
- con nota prot. Arpae n. 148299 del 26.9.2019 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta;
- con nota n. 158018 del 15.10.2019 il SAC di Arpae ha evidenziato che, alla luce della documentazione fornita, da cui risulta, in particolare, che la capacità massima di essiccamento dei due essiccatori è pari a 300 t/giorno per quello verticale e 100 t/giorno per quello orizzontale, l'attività non sia da assoggettare ad AUA bensì ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in quanto riconducibile alle attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 punto 6.4 lett. b) punto 2);
- con nota prot. Arpae n.170193 del 5.11.2019 sono state acquisite le osservazioni della ditta a riscontro della precitata nota Arpae, con cui vengono fornite precisazioni e rettifiche in merito ai dati della produzione e, in particolare, viene precisato che la produzione che vede coinvolti entrambi gli essiccatoi e la spremitura avrà una capacità complessiva di prodotti finiti pari a 200 t/giorno, inferiore alla soglia dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;
- con nota prot. n. 10093 del 22.1.2020 sono pervenute da parte della ditta integrazioni volontarie all'istanza suddetta;
- con nota prot. Arpae n. 50618 del 3.4.2020 è stata acquisita la documentazione integrativa presentata dalla ditta relativa alla valutazione di impatto acustico;

Verificato che, in relazione all'istanza di AUA, le modifiche sono così riassumibili:

- i. installazione delle seguenti macchine/attrezzature:
 - Essiccatore Orizzontale Scolari Mod 2 T 163, dotato di bruciatore a metano in vena d'aria da 1160 kW e ciclone per abbattimento polveri, da posizionarsi all'interno della nuova struttura al P.T., mentre il filtro con relativa emissione (E10) sarà posizionato all'esterno;
 - Essiccatore Verticale Scolari Mod SR400, dotato di n.2 bruciatori a metano in vena d'aria da 1100 e 1630 kW, da posizionarsi all'esterno della nuova struttura assieme alla relativa emissione in atmosfera (E9);
 - n. 3 filtri a maniche posizionati al terzo piano (E11, E12 ed E13) che raccoglieranno i vari macchinari a servizio dell'attività di preparazione/pulitura delle materie prime: E11 a servizio di un pulitore Delta Super 106 (posizionata al 2° Piano) e di un Cilindro alveolato HSR 12010 L (posizionata al 2°Piano); E12 a servizio di una Selezionatrice Ottica (posizionata al Piano Terra) e di una Tavola densimetrica GA210 (posizionata al Primo piano) che separa i semi in base al peso specifico; E13 a servizio di due Prepulitori (posizionati al Primo e al Secondo Piano) e di tutte le varie canalizzazioni di trasporto prodotto;
 - 4 nuovi silos con rispettive emissioni diffuse (sfiati) E14a, E14b, E14c, E14d;
- ii. eliminazione delle emissioni diffuse E3 ed E6;
- iii. emissione E4 attualmente non in uso;
- iv. dati produttivi dichiarati:

	Produzione massima [t/giorno]	Note
Essiccatoio verticale	98,64	Considerando la produzione secca di 4,11 t/ora per 24 h/giorno
Essiccatoio orizzontale	44,4	Considerando la produzione secca di 1,85 t/ora per 24 h/giorno
Spremitura	57	Considerando la quantità massima giornaliera lavorabile di 60 t/g e la

		resa del 95%
Pulitura	104	Considerando la quantità massima giornaliera lavorabile di 130 t/giorno e la resa del 80%

Rilevato che, con riguardo alla tabella dei dati produttivi sopra riportata, il gestore ha dichiarato quanto segue:

- l'essiccazione e la pulitura sono processi alternativi l'uno all'altro e non possono avvenire in contemporanea, e, inoltre, il processo di spremitura può riguardare prodotti che sono già stati puliti e/o essiccati;
- la durata di funzionamento di 24 h/giorno è puramente teorica in quanto vi sono pause nel funzionamento obbligatoriamente dovute al passaggio da una partita in lavorazione all'altra e, conseguentemente, la capacità produttiva è stata dichiarata in 200 t/giorno.

Acquisiti i seguenti pareri in merito all'istanza di AUA:

- parere favorevole, con limiti e prescrizioni, del Servizio Territoriale di Arpae relativamente alle emissioni in atmosfera, acquisito al prot. 34319 del 3.3.2020;
- nota n. 23809 del 3.3.2020 (prot. Arpae n. 35022 del 4.3.2020) con cui l'Azienda USL di Piacenza Dipartimento di Sanità Pubblica ritiene di non avere osservazioni o prescrizioni da proporre;
- parere favorevole del Comune di Fiorenzuola d'Arda per quanto attiene alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico, acquisito al prot. n. 59948 del 23.4.2020;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Auto-rizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visti gli artt. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge il 24/04/2020, e 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, che hanno disposto la sospensione dei termini ordinatori o perentori, endoprocedimentali e finali, nei procedimenti amministrativi;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SAVI ITALO S.R.L.** (C.F. 01304810334), con sede legale in Fiorenzuola d'Arda, via San Protaso n° 171 – Fraz. San Protaso, per l'attività di "spremitura semi per la produzione di olio, essiccazione e movimentazione semi" da svolgersi nello stabilimento sito in Fiorenzuola d'Arda, Via San Protaso n° 171, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 5 scarichi (**S1** ed **S2** di acque di prima pioggia - **S3**, **S4** ed **S5** di acque reflue domestiche);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 IMPIANTO TERMICO SPREMITURA SOIA ALIMENTATO A GPL

Portata massima	1600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	7,8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 SPREMITURA/TOSTATURA SOIA

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Di cui		
Aldeidi	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	scrubber	

EMISSIONE N. E4 ASPIRAZIONE SILOS

Portata massima	1800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	15	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	ciclone	

EMISSIONE N. E7A, E7B, E7C, E7D, E7E, E7F, E7G, E7H SFIATI UMIDITÀ SILOS

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza Minima	15	m

EMISSIONE N. E8 ASPIRAZIONE MOVIMENTAZIONE

Portata massima	8400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	120	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	ciclone	

EMISSIONE N. E9 ESSICCATOIO VERTICALE – N. 1 BRUCIATORE ALIMENTATO A GPL

Portata massima	68000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	30	gg/anno
Altezza minima	19	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	-	

EMISSIONE N. E10 ESSICCATOIO ORIZZONTALE – N. 2 BRUCIATORI ALIMENTATI A GPL

Portata massima	55000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	30	gg/anno
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Ciclone	

EMISSIONE N. E11 PULITORE DELTA SUPER + CILINDRO ALVEOLATO

Portata massima	15000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	24	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a maniche	

EMISSIONE N. E12 SELEZIONATRICE OTTICA + TAVOLA DENSIMETRICA

Portata massima	15000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	24	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a maniche	

EMISSIONE N. E13 PREPULITORI + CANALIZZAZIONE TRASPORTO PRODOTTO

Portata massima	6400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno
Altezza minima	24	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a maniche	

EMISSIONI DIFFUSE SFIATI SILOS: N. E14A, E14B, E14C ED E14D

Altezza minima	19	m
----------------	----	---

- a) l'impianto termico alimentato a GPL di cui all'emissione E1 deve essere mantenuto in perfetta efficienza e, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione, non è previsto un obbligo di autocontrollo;
- b) i bruciatori alimentati a GPL devono essere mantenuti in perfetta efficienza e, fatto salvo quanto previsto al punto s), non è previsto un obbligo di monitoraggio ad E9 ed E10 per la determinazione di ossidi di azoto e zolfo nonché di monossido di carbonio;
- c) il GPL utilizzato deve essere conforme all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- d) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse;
- e) il sistema di abbattimento delle emissioni odorigene derivanti dalla spremitura e tostatura soia ed in generale tutti i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfetta efficienza;
- f) le operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- g) i camini di emissione E1, E2, E4, E8, E9, E10, E11, E12 ed E13 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- h) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
 - metodo EPA TO-11 A per la determinazione delle **aldeidi**;
- i) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- j) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E2, E4, E8, E9, E10, E11, E12 ed E13 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- k) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- l) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;

- m) la data e le ore di funzionamento degli impianti di essiccazione devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - n) l'**installazione di ogni nuova pressa** (fino al massimo delle quattro previste) deve essere **preventivamente comunicata** ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento e in concomitanza della sua messa a regime dovranno essere ripetuti i controlli di messa a regime per verificare il rispetto del limite di emissione di E2. I certificati analitici dovranno essere trasmessi con le modalità di cui al successivo punto s);
 - o) la **riattivazione dell'emissione E4** è subordinata a preventiva comunicazione da inviare ad Arpae di Piacenza;
 - p) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti generanti E9, E10, E11, E12, E13, E14A, E14B, E14C ed E14D non può superare un mese;
 - q) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - r) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
 - s) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni E9, E10, E11, E12, E13, E14A, E14B, E14C ed E14D finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, nonché alla determinazione degli ossidi di azoto e monossido di carbonio ad E9 ed E10 (al fine dell'eventuale fissazione di limiti e/o prescrizioni), effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
3. **di impartire, per gli scarichi S1 ed S2 di di prima pioggia**, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Chiavenna", le seguenti prescrizioni:
- a) gli scarichi di acque di prima pioggia devono rispettare in ciascun pozzetto di campionamento fiscale (come indicati in premessa) i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 1. Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 2. COD: ≤ 160 mg/l;
 3. BOD₅: ≤ 40 mg/l;
 - b) tutti i pozzetti di ispezione devono essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, i pozzetti di campionamento fiscale (come indicati in premessa) dovranno essere sempre accessibili e consentire un agevole controllo e campionamento delle acque di prima pioggia;
 - c) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - d) le condotte fognarie devono essere mantenute in buona efficienza effettuando una periodica pulizia con particolare attenzione alla rimozione di sedimenti e detriti dai pozzetti e dalle caditoie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale;
 - e) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immettono gli scarichi medesimi;
 - f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, il gestore dovrà immediatamente darne comunicazione, (tramite PEC o fax), all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - g) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
4. **di impartire, per i n° 3 scarichi S3, S4 ed S5 di acque reflue domestiche**, aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Chiavenna", le seguenti prescrizioni:
- a) il numero degli A.E. serviti non può superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti di trat-

tamento sono stati dimensionati;

- b) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, dei grassi dal degrassatore, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) i pozzetti di ispezione posti a valle di ciascun filtro percolatore devono essere sempre accessibili e consentire un agevole controllo delle acque reflue;
- d) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Fiorenzuola d'Arda e all'ARPAE ogni eventuale modifica agli impianti trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- i fanghi, i grassi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti gli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

6. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale citata in premessa;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Fiorenzuola d'Arda, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ArpaE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ArpaE.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.